

'Ndrine al Nord: la Val d'Aosta“ colonizzata” da San Luca

Locri. «In questo processo, svoltosi nel merito nelle forme del giudizio a prova contratta, le acquisizioni probatorie, non sgorgate dal contraddittorio dibattimentale per la prova e sulla prova in formazione, emergenti in via diretta ed immediata dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, hanno consentito di accertare che in Aosta era operativa, negli anni in contestazione, una organizzazione mafiosa del crimine che affonda le sue radici nella 'ndrangheta calabrese, ubicata nei settori jonici reggini». È quanto scrivono i giudici della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza del filone in abbreviato del processo denominato “Geenna”, sull'asserita presenza della 'ndrangheta in Val d'Aosta, che si è concluso con le condanne definitive a carico di Bruno Nirta (12 anni), Francesco Mammoliti (5 anni), Roberto Alex Di Donato (5 anni), Roberto Bonarelli (1 anno e 6 mesi) e Carlo Maria Romeo (4anni e 6 mesi), quest'ultimo di professione avvocato condannato per vicende legate a reati sugli stupefacenti ma già assolto in primo grado dall'accusa di associazione esterna ed esclusione della contestata aggravante.

Disposto invece l'annullamento con rinvio per le posizioni di Marco Fabrizio Di Donato, limitatamente ai capi d'imputazione su presunto voto di scambio politico-mafioso e su un reato di estorsione, e di Salvatore Filice limitatamente ad un'ipotesi di concorso in tentata estorsione.

I giudici della Seconda sezione penale hanno condannato, inoltre, Bruno Nirta, Marco Fabrizio Di Donato, Roberto Alex Di Donato e Francesco Mammoliti alle spese sostenute dalla parte civile “Libera”.

L'inchiesta è stata eseguita dai Carabinieri coordinati dalla Dda di Torino e si è fondata sull'ipotesi della presenza e operatività di consorterie collegate con le 'ndrine di San Luca e di un traffico di sostanze stupefacenti ed altri reati fine. Gli “ermellini” hanno ritenuto che il troncone del processo “Geenna” definito con l'abbreviato «ha dunque consentito di dimostrare quanto descritto in imputazione, cioè che la plurisoggettività organizzata (ancorché a ristretta base sociale) di satelliti 'ndranghetisti traslati in territorio valdostano (anche da più di una generazione) ha ivi replicato (dal 2014) un modello mafioso che si avva le dell'assoggettamento omertoso per controllare un determinato territorio e le attività (lecite o illecite) che in quel territorio hanno luogo. I motivi di ricorso proposti in tema di assenza di prova della manifestazione esteriore di un metodo mafioso, replicato dalla casa madre calabrese – concludono sul punto i giudici – devono pertanto essere respinti».

La Cassazione, in relazione al reato associativo mafioso, in definitiva, richiama il contenuto delle pronunce dei primi due gradi «laddove hanno dato conto, inestesi passaggi motivazionali, delle relazioni concrete, di carattere autorizzatorio-gerarchico tra esponenti di vertice della casa madre calabrese di San Luca e i soggetti (Bruno Nirta e Marco Fabrizio Di Donato) protesi a colonizzare il territorio vergine subalpino; la sentenza impugnata ha, in conformità a quella del primo grado, ricostruito l'attività di Bruno Nirta, dei fratelli Di Donato (Marco Fabrizio e Roberto

Alex) e di Mammoliti, tesa ad assicurare l'operatività della propria espressione "locale" radicata nella 'ndrangheta calabrese».

Rocco Muscari